



UNIVERSITÀ DI PISA

UNIVERSITA' DI PISA

Codice AOO: CLE

Num. Prot.: 0061645 / 2017

Data: 29/11/2017

PROTOCOLLO IN USCITA

Ai direttori di dipartimento
Ai presidenti di scuole
Ai presidenti di corso di studio
Ai responsabili delle unità didattiche dei
dipartimenti
Ai rappresentanti degli studenti negli organi di ateneo

Oggetto: occasioni d'esame

Gent.mi,

in allegato si inviano le Indicazioni per l'attuazione della previsione dell'art.23, comma 17 del Regolamento Didattico di Ateneo riguardante le "occasioni d'esame".

Cordiali saluti

Prof. Marco Abate
Prorettore alla Didattica

Indicazioni per l'attuazione della previsione dell'art.23, comma 17 del Regolamento Didattico di Ateneo riguardante le "occasioni d'esame"

28 novembre 2017

1. L'introduzione di limitazioni alla possibilità da parte degli studenti di accedere a tutti gli appelli d'esame ordinari di uno specifico insegnamento può essere stabilita solo dal consiglio di dipartimento (o dal consiglio della scuola, ove istituita) a cui afferisce il corso di studio di cui l'insegnamento fa parte, su proposta del consiglio di corso di studio e sentita la commissione paritetica di corso di studio se attiva, o altrimenti la commissione paritetica di dipartimento/scuola.
2. L'eventuale limitazione si applica agli studenti iscritti al corso di studio di cui l'insegnamento fa parte, e non necessariamente a studenti iscritti ad altri corsi di studio.
3. In caso di insegnamenti condivisi o mutuati fra più corsi di studio afferenti allo stesso dipartimento/scuola, l'eventuale limitazione si applica a tutti gli studenti dei corsi di studio coinvolti. Nel caso di insegnamenti condivisi o mutuati fra più corsi di studio afferenti a dipartimenti/scuole diversi, l'eventuale limitazione si applica solo agli studenti dei corsi di studio afferenti ai dipartimenti/scuole che hanno deciso di introdurla, e non agli altri.
4. Gli studenti con disabilità non sono soggetti a limitazione del numero di occasioni d'esame.
5. Il consiglio di dipartimento/scuola può decidere di non considerare nel computo delle occasioni d'esame previste per un dato insegnamento in un dato corso di studio gli appelli straordinari riservati alle categorie di studenti identificate dall'art. 23, comma 9.
6. Il conteggio delle occasioni d'esame per l'applicazione dell'eventuale limitazione è effettuato all'interno degli appelli di un dato anno accademico. Per esempio, per un insegnamento annuale o del secondo semestre dell'A.A. X/X+1 per cui sia stata introdotta una limitazione a quattro occasioni di esame, uno studente può usufruire di quattro occasioni d'esame negli appelli ordinari delle sessioni che vanno dalla sessione estiva dell'anno X+1 inclusa alla sessione estiva dell'anno X+2 esclusa; di altre quattro occasioni d'esame negli appelli ordinari che vallo dalla sessione estiva dell'anno X+2 inclusa alla sessione estiva dell'anno X+3 esclusa; e così via. Analogamente, per un insegnamento del primo semestre dell'A.A. X/X+1 il computo va dalla sessione invernale X+1 inclusa alla sessione invernale X+2 esclusa.
7. In caso di esami costituiti da più prove (per esempio una prova scritta e una prova orale), la partecipazione a una prova successiva alla prima fa parte della stessa occasione d'esame, anche se avviene in un appello successivo. Per esempio, se uno studente supera una prova scritta nell'appello di giugno, si presenta alla prova orale nell'appello di luglio e non la supera, lo studente ha utilizzato una sola occasione d'esame, non due. Invece ripetere la stessa tipologia di prova si configura come utilizzo di una nuova occasione d'esame. Per esempio, se uno studente supera una prova scritta nell'appello di giugno e, non contento del voto, si ripresenta alla prova scritta all'appello di luglio e consegna (si veda il punto 9) l'elaborato allora ha utilizzato due occasioni d'esame.
8. Prove in itinere, compitini, prove intermedie, ecc. non entrano nel computo delle occasioni d'esame, neppure quando svolgono il ruolo di "esame" di un modulo di un insegnamento integrato.
9. Nel caso di prova scritta, lo studente inizia a utilizzare la sua occasione d'esame nel momento in cui consegna l'elaborato per la correzione. Uno studente che si iscrive alla prova e non si presenta, o si presenta e non consegna l'elaborato, non ha utilizzato un'occasione d'esame.
10. Nel caso di prova orale, lo studente inizia a utilizzare la sua occasione d'esame nel momento in cui comincia l'interrogazione — a meno che si tratti di una prova successiva a una prova già superata di un esame costituito da più prove; si veda il punto 7.
11. Nel caso di ammissione all'orale ottenuta tramite compitini o prove in itinere e non tramite una prova scritta o pratica, lo studente inizia a utilizzare la sua occasione d'esame nel momento in cui comincia l'interrogazione.
12. Nel caso di prova pratica, lo studente inizia a utilizzare la sua occasione d'esame nel momento in cui comincia ad affrontare la prova pratica. Valgono le stesse osservazioni fatte per la prova orale nei punti 10 e 11 per quel che riguarda eventuali prove precedenti e/o l'ammissione alla prova pratica a seguito di compitini o prove in itinere.
13. L'utilizzo della limitazione sulle occasioni d'esame richiede necessariamente la registrazione tramite il portale "Esami" d'ateneo delle iscrizioni all'esame e della partecipazione alle prove, con la supervisione delle segreterie didattiche dei dipartimenti. Indicazioni operative sull'uso del portale saranno emanate a breve.